

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 14 ottobre 2009, n. 21760

Fatto

Con distinti ricorsi C.G. impugnava innanzi alla C.T.P. di Roma due cartelle di pagamento, nn. ... e ..., con le quali erano state iscritte a ruolo, in via definitiva, l'I.R.P.E.F. e l'I.L.O.R., rispettivamente per gli anni 1989 e 1991. Il contribuente eccepiva preliminarmente, la nullità dell'iscrizione a ruolo perché non precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento e l'irregolarità dell'eventuale notifica dell'atto impugnato; nel merito, contestava di avere mai esercitato attività commerciali o finanziarie.

Resisteva l'Ufficio, chiedendo la conferma dell'iscrizione a ruolo.

La C.T.P., riuniti i ricorsi, li respingeva. Proponeva appello il contribuente riprospettando tutte le doglianze di primo grado.

La C.T.R. del Lazio confermava l'impugnata sentenza, affermando la legittimità dell'iscrizione definitiva a ruolo, dato che il messo notificatore aveva eseguito tutte le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. per la notificazione degli avvisi di accertamento in assenza del contribuente presso il suo domicilio.

Avverso detta decisione C.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Diritto

Con l'unica censura il contribuente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la C.T.R. ritenuta rituale la notificazione degli avvisi di accertamento eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. senza prendere in considerazione il richiamo invocato dall'appellante alla giurisprudenza della Corte costituzionale ed, in particolare, alla sentenza n. 360/1998 (recte, n. 346/1998), con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, "nella parte in cui non prevede che in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro da parte delle persone abilitate alla ricezione ... ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento".

Lamenta, infine, la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle censure di merito, liquidate "sbrigativamente" con l'indicazione che il contribuente non aveva offerto "alcun elemento valido a sostegno dell'assunto".

Il ricorso è fondato.

Nella specie trova applicazione il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in materia di notifica degli accertamenti tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile stante l'espresso rinvio a tali norme da parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ed, in particolare, ove il destinatario dell'atto non sia reperito nel domicilio che risulta all'ufficio notificatore, né vi siano reperite persone idonee a ricevere la notifica, si deve provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale e spedizione della raccomandata, contenente, l'avviso di deposito, con avviso di ricevimento), non essendo sufficiente il solo deposito nella casa comunale (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 3294 e 10057 del 1994, 5100 del 1997).

Peraltro la necessità della spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è stata ribadita recentemente con la sentenza n. 627 del 2008 dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di notifica di ricorso per cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto in assenza di produzione della ricevuta di ritorno o di documentazione equipollente e della costituzione della parte intimata.

Le Sezioni unite hanno, quindi, definitivamente chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario o, in caso di notifiche in materia tributaria, il messo notificatore da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e non incide invece sull'esistenza della notifica stessa.

Tuttavia l'Ufficio, nella specie, non è stato in grado di provare l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento non avendo prodotto i relativi avvisi di ricevimento o altra prova equipollente (certificazione dell'Ufficio postale ecc.), né invero ha mai dedotto di avere espletato anche detta formalità, per cui non sussiste alcuna prova che il contribuente sia stato edotto dell'esistenza degli avvisi di accertamento e conseguentemente di avere avuto la possibilità di contestarli nell'esercizio del suo diritto di difesa riconosciutogli dagli artt. 24 e 53 Cost..

Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso può essere accolto e la causa va, quindi, rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che provvedere anche in ordine alle spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.